

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 14 giugno – 17 luglio 2018, n. 18894

Presidente Di Virgilio – Relatore Lamorgese

Fatti di causa

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 18 gennaio 2017, ha rigettato il gravame di Va. Dr. avverso l'impugnata sentenza che aveva rigettato la sua domanda di condanna del coniuge separato Ma. Sa. al pagamento di un assegno per il proprio mantenimento. La Corte ha ritenuto che il Dr. non aveva dimostrato il proprio stato di disoccupazione involontaria ed il peggioramento del proprio tenore di vita a seguito della separazione; che, al contrario, il suo tenore di vita contrastava con le difficoltà economiche allegate; che egli aveva attitudini e capacità lavorative che presumibilmente gli consentivano di ricollocarsi nel mercato del lavoro, a seguito del licenziamento da parte della società amministrata dalla moglie nella quale prima lavorava, anche tenuto conto delle rilevanti somme (Euro 500000) da lui percepite successivamente alla separazione, in relazione al pregresso lavoro e alla vendita di un immobile cointestato con la moglie.

Avverso questa sentenza il Dr. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta la Sa. con controricorso.

Ragioni della decisione

Il ricorrente ha denunciato motivazione mancante, o insufficiente per non avere valutato il suo stato di disoccupazione dal marzo 2010, per avere illogicamente affermato che egli aveva attitudine e capacità lavorativa, per avere dato rilievo a fatti estranei al contenzioso (come il percepimento del prezzo di una vendita immobiliare e della buona uscita dalla società della moglie) e per avere erroneamente ritenuto non provato il tenore di vita dei coniugi, mentre era documentalmente provato lo squilibrio economico tra le parti.

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi, da un lato, nella critica dell'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi e, dall'altro, nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal medesimo giudice a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile, a norma del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054 del 2014).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.